



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Roma,



m_dg.GDAP.30/09/2019.0290972.U

Al Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale
Prof. Mauro Palma
ROMA

OGGETTO: rapporto sulla visita *ad hoc* alla casa circondariale di Tolmezzo
21 maggio 2019.

Con riferimento al rapporto sulla visita *ad hoc* alla casa circondariale di Tolmezzo del 21 maggio 2019, sentite le competenti articolazioni, opportunamente interessate nel merito, si rappresenta quanto segue.

§1. In data 16 giugno 2017, il Ministro della Giustizia con decreto ha istituito presso la casa circondariale di Tolmezzo, una sezione di casa lavoro destinata ad ospitare gli internati in esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa lavoro, sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'art. 41 *bis* della legge 26 luglio 1975, n.354. Gli internati attualmente sottoposti al regime 41 *bis*, sono soggetti - esponenti della criminalità organizzata - che assumono tale *status* giuridico, dopo aver terminato l'espiazione della pena detentiva. Le competenti Autorità (DNA, DDA e organi di Polizia) hanno comunque rappresentato la necessità che nei confronti di tali soggetti siano interrotti i legami con l'esterno, mantenendo l'applicazione del regime speciale.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Alcuni dei sopraindicati internati, nell'impugnare il decreto che applica il regime *ex art. 41 bis* al Tribunale di Sorveglianza di Roma, hanno lamentato innanzitutto l'illegittimità costituzionale dell'*art. 41 bis OP*, in relazione all'*art. 208 c.p.*, nella parte in cui consente che il regime differenziato sia applicato anche agli internati, ovvero a soggetti non più in espiazione di pena, ma sottoposti a misura di sicurezza detentiva. I parametri costituzionali sono stati individuati negli *art. 3, 13 e 27* della Costituzione per contrasto con il principio di uguaglianza e di libertà personale e con quello della finalità rieducativa della pena, in quanto sottoporre a *41 bis* un internato in misura di sicurezza significherebbe vincolare ad un regime pesantemente restrittivo un soggetto per un tempo non previamente determinato, in quanto l'applicazione della misura di sicurezza viene rivalutata di volta in volta dal Magistrato di Sorveglianza sulla base di parametri presuntivi. Il citato Tribunale di Sorveglianza ha osservato che non vi è alcuna violazione del principio di uguaglianza nel sottoporre a regime differenziato anche gli internati, oltre che i condannati: una volta che sussistano i parametri indiziari che giustificano la necessità di interrompere i legami con l'esterno di un certo esponente della criminalità organizzata. È indifferente che lo strumento con cui questi legami vengono interrotti, insista su un soggetto in posizione giuridica di internato o di condannato, o di detenuto in custodia cautelare. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha, inoltre, evidenziato che l'applicazione del regime *41 bis* agli internati non costituisce sovrapposizione di due giudizi presuntivi (quello sulla pericolosità ai fini della misura di sicurezza e quello sulla pericolosità qualificata ai fini del *41 bis OP*), in quanto si tratta di giudizi che rispondono a finalità parzialmente diverse e che l'ordinamento circoscrive nell'ambito di rigorosi parametri (nel caso della misura di sicurezza, evitare la nuova commissione di ulteriori reati da parte dell'internato; nel



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

caso del regime differenziato, evitare che tramite la permanenza dei collegamenti con l'esterno, l'ordine pubblico ne venga pregiudicato, mantenendosi inalterata la forza di intimidazione del vincolo mafioso). Lo stesso periodico riesame della pericolosità cui è sottoposto l'internato, lungi da rappresentare un elemento di sfavore per quest'ultimo, rappresenta proprio, al contrario, la garanzia che rende costituzionalmente compatibile l'intero sistema delle misure di sicurezza. La costante valutazione da parte di una Autorità Giudiziaria della personalità del soggetto è infatti necessaria al fine di prorogare o rimuovere la misura, nell'ipotesi in cui la pericolosità sociale sia scemata o cessata.

§2. Attualmente nell'ambito del circuito 41 *bis* della casa circondariale di Tolmezzo sono presenti sette internati in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro. La struttura adibita alla custodia di internati 41 *bis* è stata ricavata convertendo parte della sezione già presente presso la casa circondariale di Tolmezzo. In precedenza gli internati erano ristretti presso la casa circondariale di L'Aquila. Lo spostamento, avvenuto in data 21 agosto 2016, si è reso necessario per favorire le attività trattamentali e lavorative degli stessi, vista anche la presenza presso la casa circondariale di Tolmezzo di una area adibita a serra. Quest'ultima di recente ha subito gravi danni causati da condizioni metereologiche avverse. È in corso la procedura per lo stanziamento di fondi per ripristinare la funzionalità della serra.

Con riguardo all'offerta trattamentale riabilitativa riservata agli internati 41 *bis* e alla possibilità di usufruire di licenze, si osserva come la rieducazione di soggetti legati alla criminalità organizzata, resisi responsabili di gravissimi delitti contro l'incolumità pubblica, le persone e la società, non può limitarsi allo svolgimento di mera attività lavorativa, come qualsiasi detenuto per reati comuni, ma deve passare attraverso un



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

concreto mutamento di mentalità che presupponga, innanzitutto, la rescissione dei legami con la criminalità organizzata e la rinneazione esplicita degli ideali devianti su cui era fondata la sua vita pregressa. Nel caso specifico, trattandosi di soggetti tuttora sottoposti al regime 41 *bis* in virtù del giudizio di attuale pericolosità dalle sopra citate Autorità e che non hanno intrapreso alcun percorso di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, le modalità gestionali individuate per gli stessi sono state attentamente valutate contemperando tutte le esigenze sopra descritte.

In relazione alla fruizione del passeggio e delle ore di socialità, la Direzione rappresenta che i detenuti che abbiano visto accolto il reclamo dalla Magistratura di Sorveglianza, sono ammessi a fruire di due ore di permanenza all'aria aperta separate dall'ora di socialità, purché non sia superato il limite di due ore con il gruppo di appartenenza.

La Direzione Generale del personale e delle risorse, con nota prot. nr. 0019380.ID del 03 settembre u.s., ha definito la schermatura posta alla finestra della stanza dell'area riservata nella sezione 41 *bis*, conforme alla direttiva dipartimentale n. 0309856 del 17 settembre 2015. (lastra di materiale plastico trasparente, distanziata dalla parete per consentire il passaggio di aria e di luce naturale).

La Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, all'uopo interessata dalla Direzione generale del personale e delle risorse, con nota prot. nr. 0020091 del 12 settembre 2019, ha confermato la sussistenza delle eccezionali misure di sicurezza in merito all'adozione della prefata schermatura.

OMISSIS (la risposta esamina i singoli casi segnalati)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Si resta a disposizione per ogni successiva ulteriore informazione e si porgono cordiali saluti.

Il Capo del Dipartimento
Francesco Basentini

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Francesco Basentini", written over the printed name.